



ambiente impresa Magazine



Organo di informazione sulle tematiche ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro

anno 2012 gennaio/febbraio/marzo n° 1

SICUREZZA - DEFINITE LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI

FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN VIGORE LE NUOVE REGOLE

Previsti il modulo generale (4 ore) e quello specifico (4, 8 o 12 ore) in funzione dei rischi

Rifiuti

**Obbligo del MUD
entro il 30 aprile
Sistri: è proroga**

Scade il prossimo 30 aprile il termine per la presentazione del Modello Unico di

ROMA - Il 26 gennaio 2012 sono entrati in vigore gli Accordi Stato-Regioni per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 81/08 e per la formazione dei Datori di Lavoro che intendono svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08. Gli accordi disciplinano la durata, i contenuti minimi e le modalità

della formazione e dell'aggiornamento dei corsi.

In particolare i lavoratori dovranno ricevere una formazione generale di 4 ore e una formazione specifica di 4, 8 o 12 ore in riferimento alla classe di rischio (basso, medio, alto) della propria azienda. Previsto anche un modulo di aggiornamento quinquennale.

M. PIZZI A PAG. 6

ATTREZZATURE - Nel 2013 servirà l'abilitazione

■ La Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio scorso ha approvato un nuovo accordo che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Sono stati definiti i soggetti formatori, la durata e i requisiti minimi di validità della formazione da erogare. L'accordo entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione, quindi non prima del 2013.

A PAG. 6

DECRETO 81 - IMPRESE FINO A 10 ADDETTI

FORMAZIONE DEI LAVORATORI - PREVISTE DA 8 A 16 ORE DI LEZIONE A SECONDA DEI RISCHI AZIENDALI

SICUREZZA, ADDIO AI CORSI 'FAI DA TE'

La disciplina obbliga anche i Datori di lavoro a frequentare moduli di aggiornamento quinquennali

È entrato in vigore lo scorso 26 gennaio l'accordo Stato-Regioni per la formazione dei lavoratori e dei RSPP (Datori di Lavoro), così come previsto dal D.Lgs 81/08.

La nuova disciplina ha regolamentato le modalità, la durata ed i contenuti minimi dei corsi che fino ad oggi erano stati organizzati con la modalità "fai da te" a causa di un clamoroso vuoto normativo.

Formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti

La formazione dei lavoratori si articola in due momenti distinti: formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, con programma e durata variabile in relazione al rischio effettivo in azienda, rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza (vedi tabella a lato). Durata minima complessiva dei corsi di formazione in base alla classificazione dei settori di rischio:

Rischio BASSO: 4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione sui rischi specifici di mansione (totale 8 ore).

Rischio MEDIO: 4 ore di formazione generale + 8 ore di for-

mazione sui rischi specifici di mansione (totale 12 ore).

Rischio ALTO: 4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione sui rischi specifici di mansione (totale 16 ore).

Formazione aggiuntiva per il preposto ed il dirigente

La formazione dei preposti e dei dirigenti deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima dei moduli è di 8 ore per i preposti e di 16 ore per i dirigenti.

Aggiornamento

È previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

Formazione progressiva

Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione generale e specifica i lavoratori per i quali i Datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto della normativa previgente.

Formazione Datori di lavoro

L'accordo sulla formazione dei Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP,

prevede che essa sia articolata su tre differenti livelli di rischio: basso (durata minima di 16 ore), medio (32 ore), alto (48 ore). La nuova disciplina introduce obblighi di aggiornamento quinquennali di 6, 10 e 14 ore in base ai tre livelli di rischio.

Disposizioni transitorie

I datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti ed i preposti ai suddetti corsi di formazione, entro e non oltre 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo.

Il personale neoassunto dovrà essere avviato ai rispettivi corsi contestualmente all'assunzione e dovrà completare l'iter formativo entro 60 giorni da tale data.

Marco Pizzi

Serve il patentino

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato un nuovo accordo che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori e le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, in attuazione dell'articolo 73, del D.Lgs 81/08.

Si tratta delle seguenti tipologie di attrezzature: Piattaforme di lavoro mobili

Classificazione delle aziende per macrosettori economici - codice ATECO 2007

	G	COMMERCI ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO, RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	45-47
	I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	55-56
	K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	64-66
	L	ATTIVITÀ IMMOBILIARI	68
Rischio BASSO	M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	69-82
	J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	58-63
	N	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO	90-93
	S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	94-96
	T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO	97-98
	U	ORGANIZZAZIONI FUORI TERRITORIO	99
	A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA	01-03
Rischio MEDIO	H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	49-53
	Q	SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	88
	O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	84
	P	ISTRUZIONE	85
	B	ESTRAZIONE MINERALI DA CAVE E MINIERE	05-09
	F	EDIFICAZIONI	41-43
Rischio ALTO	C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	10-32
	D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	35
	E	FORNITURA DI ACQUA, RIFIUTI FOGNARI, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E Risanamento	36-39
	Q	SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	86-87

ATTREZZATURE: LE NUOVE REGOLE PER L'ABILITAZIONE

elevabili, Gru a torre, mobile e per autocarro, Carrelli elevatori sensorienti con conducente a bordo, Trattori agricoli o forestali, Macchine

movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatori frontali, terne, autoribaltabile a cingoli), Pompe per calcestruzzo.

L'accordo definisce inoltre i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione e le modalità di aggiornamento periodico (ogni 5 anni).

L'Accordo entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione; prevede un tempo limite di 24 mesi entro il quale i lavoratori che utilizzano dette attrezzature, dovranno effettuare i corsi.